

PERMESSO DI LAVORO

(D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", Art. 103 "Emersione di rapporti di lavoro")

DESTINATARI	Personae migranti presenti sul suolo italiano da PRIMA DELL'8 MARZO 2020 , che non sono uscite dal suolo italiano dall'8 marzo a oggi e SENZA denunce penali NB: sono automaticamente ostative solo le condanne (anche non definitive): -per reati per i quali previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (ex art. 380 c.p.p.) -per delitti commessi in materia di stupefacenti (le condanne non definitive per reati che rientrino nell'art. 381 c.p.p., che riguarda l'arresto facoltativo in caso di flagranza, possono assumere rilevanza unitamente ad altri elementi solo per esprimere un giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto) -decreti di espulsione (ostativi solo se adottati per casi di pericolosità sociale)
A CHE LAVORI SI RIFERISCE?	<ul style="list-style-type: none">● agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;● assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;● lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
CHE TIPI DI PERMESSI?	Permessi di soggiorno PER LAVORO (richiedibili sia per NUOVI contratti di lavoro sia per regolarizzare contratti di lavoro IRREGOLARI)
CHI LO RICHIEDE?	Datore di Lavoro Può essere italiano, straniero interno all'UE, straniero con permesso UE per lunghi periodi (art. 9 T.U. Immigrazione) Si verifica la capacità economica : <ul style="list-style-type: none">● <u>per il lavoro subordinato</u> - che il reddito imponibile o il fatturato, quali risultanti all'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, <u>non siano inferiori 30.000,00 € annui.</u>● <u>per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona</u> - che il reddito <u>non sia inferiore a 20.000,00 €</u>, se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito, <u>non inferiore a 27.000,00 €</u> in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Non sono ammessi coloro che abbiano condanne negli ultimi cinque anni , anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all' art.600 del C.p. b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del C.p. c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
DOVE?	-per cittadini extraeuropei presso lo <u>Sportello Unico per l'Immigrazione</u> -per cittadini stranieri europei presso gli uffici <u>INPS</u>
QUANTO COSTA E CHI DEVE PAGARE?	È richiesto un contributo forfettario di 500€ (da pagare con modulo F24)
QUANTO DURA?	Il tempo del contratto di lavoro

PROCEDURA PER LA DOMANDA	<p>1) La domanda sarà presentabile da parte del datore di lavoro dalle ore <u>7.00 alle ore 22.00</u> dal 1° giugno al 15 luglio 2020 (registrazione sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it)</p> <p>2) Il datore di lavoro dovrà presentare copia della domanda al lavoratore</p> <p>3) Lo Sportello Unico per l'Immigrazione <u>acquisisce pareri</u> dalla Questura e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro</p> <p>4) Convocazione del datore di lavoro e del lavoratore presso lo Sportello Unico. Sarà necessaria <u>questa documentazione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- doc. identità (o doc. sostitutivo equipollente)-ricevuta dell'F24- ricevuta di versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, se dovuto-prova della presenza del cittadino straniero sul territorio da prima dell'8 marzo 2020-certificazione sanitaria- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali- marca da bollo (16€) il cui codice identificativo sia stato inserito in domanda-ogni altra documentazione che lo Sportello Unico ritenga necessaria <p>5) Stipula contratto di soggiorno legato al lavoro</p>
---------------------------------	--

Per ulteriori info: <http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI>